

Roma, 24 luglio 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_29

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Serve un protocollo per l'invio massivo per i dati dei mandati fiduciari**

In seguito alla pubblicazione in G.U. del DLgs. 122/2026, sul nuovo accesso ai dati dei titolari effettivi, Assofiduciaria ha ritenuto opportuno sottoporre al MIMIT e a Unioncamere (con una lettera del 15 luglio scorso) alcuni punti di attenzione sia per i trust che per i mandati fiduciari; per questi ultimi nel caso in cui il Consiglio di Stato, nel giudizio di riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue 21 maggio 2026 cause riunite C-684/24 e C-685/24, ne statuisca l'assimilazione ai trust. La lettera è divisa in due parti: la prima riguarda la dichiarazione di controinteressato e la seconda le problematiche tecniche. Quanto alla dichiarazione di controinteressato, appare utile ricordare come la comunicazione al Registro possa essere accompagnata da una precisazione circa l'esistenza di circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché circa il fatto che il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età. Tale dichiarazione deve recare una spiegazione puntuale delle circostanze che giustificano l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso e indicare come l'accesso ai dati aggraverebbe il rischio contemplato da tali circostanze. La dichiarazione deve anche essere corredata dagli elementi probatori e dalla eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso. Per motivi di sicurezza – sottolinea Assofiduciaria – dovrà essere consentito che la documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso sia inviata solo quando dovesse aprirsi la procedura di accesso e non all'atto della dichiarazione di controinteresse. Di regola, infatti, tale documentazione potrebbe contenere dati sensibili, specificamente riferibili al soggetto controinteressato, che non possono essere svelati se non in caso di stretta necessità. Al momento della dichiarazione di controinteresse dovrebbe essere prevista la sola indicazione del titolo del rischio sproporzionato che giustifica il controinteresse. La comunicazione di controinteresse, inoltre, dovrà essere effettuata dalla società fiduciaria per conto del titolare effettivo sia nel caso di mandato, sia nel caso di trust, chiarendosi, nel caso di trust, che la comunicazione di dichiarazione di controinteresse per conto dei titolari effettivi sia effettuata dal trustee. Si sottolinea, poi, la necessità di definire una procedura per le successive modifiche e integrazioni, dal momento che le ragioni della posizione di controinteressato potrebbero modificarsi nel tempo. Con riguardo alle problematiche tecniche correlate al caso in cui il Consiglio di Stato dichiari l'assimilazione del mandato fiduciario al trust, Assofiduciaria osserva, in primo luogo, come sarebbe necessario sia implementare le funzionalità del Registro dei titolari effettivi con un



protocollo di invio massivo per i dati dei mandati fiduciari, sia contemplare la possibilità di comunicare la chiusura di un trust o di un istituto giuridico affine. Un ulteriore aspetto riguarda il fatto che la comunicazione al Registro dei trust richiede, per l'accettazione della pratica, l'inserimento dei dati del beneficiario il quale, salvo casi particolari, non è presente nella "classica" amministrazione fiduciaria. Pertanto, nel caso in cui sia dichiarata l'assimilazione del mandato fiduciario al trust, dovrà essere regolamentata l'ipotesi della mancata indicazione del beneficiario, in modo tale da non risultare elemento bloccante per l'invio della comunicazione. Si chiede, altresì, se è possibile, da un lato, prevedere l'implementazione del Registro direttamente a nome della società fiduciaria, sia per i trust che per i mandati fiduciari, e, dall'altro, contemplare, per questi ultimi, modalità semplificate di comunicazione, essendo allo stato attuale l'inserimento dei dati eccessivamente gravoso (soprattutto se si considera che si tratta di istituti poco permeabili a fenomeni di riciclaggio). È anche ritenuto indispensabile consentire l'apertura di un conto corrente a nome della società fiduciaria. Ai fini dell'assolvimento del diritto di segreteria (pari a 30 euro per ogni comunicazione effettuata), infatti, la società fiduciaria deve oggi munire ogni operatore/dipendente di una carta di credito/di pagamento o aprire un conto corrente a nome dei singoli operatori. Si fa, altresì, presente che l'importo di 30 euro per ogni comunicazione, che deve essere ripetuta ogni anno, risulta particolarmente oneroso (soprattutto nel caso in cui sia dichiarata l'assimilazione del mandato fiduciario al trust). Se ne chiede, pertanto, la riduzione o il pagamento in base al soggetto che effettua l'invio. A ogni modo, successivamente all'esaurirsi dell'iter procedurale che consentirà la riapertura del Registro dei titolari effettivi, è ritenuto necessario prevedere una fase transitoria con tempi di inserimento idonei per i mandati fiduciari (che, nel loro complesso, sono circa 200.000 e che in capo ad alcune società fiduciarie ammontano a oltre 30.000).

Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 21 luglio 2026

➤ **Scambio automatico dei dati delle cripto-attività con scadenze differenziate**

Il sistema di scambio automatico dei dati delle cripto-attività è realisticamente suscettibile di determinare, nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, effetti simili a quelli che a suo tempo hanno caratterizzato l'introduzione degli standard di "trasparenza" dei dati dei conti finanziari. Come in altri contesti (quali ad esempio quello degli stessi conti finanziari, o più di recente quello dei c.d. GloBE Information Return), si è assistito a un'azione parallela a livello di Unione europea e, pur se in modo più progressivo, a livello mondiale sotto la spinta dell'OCSE. Sono state così approvate da una parte la direttiva 2023/2226/UE (DAC 8), modificativa della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali, e dall'altra il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), quadro disciplinare che coinvolge sia gli Stati dell'Unione, sia Stati terzi, in un'ottica di ampliamento dello scambio dei dati finalizzato al contrasto sia dell'evasione, sia dell'utilizzo improprio delle cripto-attività nell'ambito di fenomeni di riciclaggio. Le disposizioni di secondo livello (prima il DLgs. n. 194/2025 e più di recente il provv. Agenzia delle Entrate n. 186865/2026) danno attuazione a entrambi gli strumenti. In particolare, per quanto riguarda il CARF la base giuridica del vincolo assunto dall'Italia si rinviene nell'art. 6 comma 9 lettera a) del DLgs. 194/2025, secondo cui ha natura di "Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti" il c.d. Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF MCAA), accordo su base multilaterale tra le Amministrazioni che dà attuazione a tale scambio anche con Stati terzi. Così ricostruito brevemente il quadro giuridico di riferimento, occorre come di consueto distinguere tra gli Stati che hanno sottoscritto il CARF MCAA e quelli che lo hanno effettivamente implementato, impegnandosi allo scambio. Rifacendosi alle indicazioni del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di



informazioni ai fini fiscali, aggiornate al 23 giugno 2026, gli Stati e territori interessati sono 76, con scadenze differenziate (circostanza già sperimentata circa dieci anni or sono con i primi scambi automatici dei dati dei conti). I primi Stati coinvolti, i quali procederanno ai primi invii alle altre giurisdizioni interessate nel 2027, in relazione ai dati delle cripto-attività del 2026, sono 46. Tra loro vi sono 26 dei 27 Stati membri dell'Unione europea (l'unica assenza è quella di Cipro), insieme a 20 Stati terzi tra cui spicca il Regno Unito, oltre a Giappone, Corea, Norvegia, Isole Cayman, ecc.; sono altresì coinvolti in qualità di early adopters una serie di territori facenti parte dell'Europa in senso geografico, i quali non appartengono però all'Unione (es. Isole Far Oer, Isole del Canale, Isola di Man, San Marino, Liechtenstein). Un nutrito gruppo di Stati (per la precisione 29) si sono impegnati al primo scambio nel 2028, con riferimento ai dati del 2027. Oltre al già citato caso di Cipro, si possono menzionare la Svizzera, l'Australia, il Canada, Hong Kong, Singapore, Israele, gli EAU e la Turchia. Ultima (per ordine cronologico, ma non certo per importanza) è la situazione degli Stati Uniti d'America, allo stato attuale l'unica giurisdizione che ha già deciso di scambiare per la prima volta i dati nel 2029 con riferimento alle operazioni del 2028. Per inciso, l'IRS ha già adottato uno specifico modello, per ora a uso interno (Form 1099-DA Digital Asset Proceeds From Broker Transactions), finalizzato all'acquisizione di questi dati: negli Stati Uniti, l'intermediario comunica le informazioni sia all'IRS, sia direttamente al soggetto che investe in cripto-attività affinché quest'ultimo riporti correttamente le plusvalenze realizzate nella Schedule D della dichiarazione dei redditi. Il sistema di scambio automatico darà verosimilmente origine a una serie di lettere dell'Agenzia delle Entrate tese a rilevare le presunte anomalie e a comunicare al contribuente le modalità per mettersi in regola. Rispetto ai conti finanziari, il sistema potrebbe essere messo alla prova in modo più sistematico e, per i contribuenti, in modo potenzialmente più invasivo, sia in virtù delle ultime modifiche legislative, che hanno eliminato la soglia reddituale di 2.000 euro al di sotto della quale i guadagni non erano imponibili, sia per il numero significativo dei soggetti che operano su cripto-attività, molti dei quali peraltro minorenni. Gli scambi, inoltre, non riguardano solo le operazioni effettuate dalle persone fisiche, ma anche quelle effettuate da entità diverse dalle persone fisiche. L'operatività su exchange esteri che, in virtù dell'implementazione da parte dello Stato di riferimento del CARF MCAA, comunicano i dati delle operazioni su cripto-attività del residente italiano all'Agenzia delle Entrate, va conseguentemente vista con una particolare attenzione, non solo sotto il profilo reddituale ma anche in relazione agli obblighi di monitoraggio da assolvere nel quadro RW della dichiarazione.

Fonte: Gianluca Odetto, Eutekne del 22 luglio 2026

➤ **Trust esteri, la forma non giustifica un trattamento peggiore**

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali, la comparabilità tra un charitable trust estero e una fondazione italiana deve essere valutata sulla base delle finalità perseguite e della funzione concretamente svolta, non della forma giuridica o del diverso regime fiscale vigente nello Stato di residenza. Con la sentenza n. 16281 del 26 maggio 2026 la Suprema Corte di cassazione ha ribadito che il diritto unionale impedisce di assoggettare un ente non residente a un'imposizione più gravosa rispetto a quella prevista per un soggetto italiano comparabile solo perché costituito secondo uno schema giuridico diverso. La decisione rafforza il principio di non discriminazione nella tassazione dei dividendi percepiti da enti esteri che perseguono finalità di interesse generale. Nello specifico, la vicenda traeva origine dalla richiesta di rimborso delle maggiori ritenute applicate sui dividendi distribuiti da società italiane a un ente benefico residente in un altro Stato membro. Nel periodo interessato gli enti non commerciali residenti beneficiavano dell'esenzione del 95% dei dividendi, mentre all'ente estero era stato applicato un prelievo più elevato. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata. Secondo gli



Ermellini, i giudici territoriali avevano errato nel ritenere decisivi gli elementi strutturali, organizzativi e di diversi controlli cui sono sottoposti trust e fondazioni. Un simile approccio, osservava la Corte, renderebbe impossibile ogni equiparazione tra enti appartenenti a ordinamenti diversi, svuotando di contenuto la libertà di circolazione dei capitali garantita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'equiparabilità va invece ricercata nella funzione: se due enti perseguono le medesime finalità benefiche o di interesse generale, la diversità della veste giuridica non può tradursi in una penalizzazione fiscale. La sentenza chiarisce inoltre che è irrilevante il trattamento fiscale riservato all'ente nello Stato di residenza. Il confronto deve avvenire esclusivamente tra il regime applicabile in Italia agli enti residenti e quello riservato agli enti esteri comparabili. Diversamente, il diverso livello di imposizione vigente negli altri Stati membri finirebbe per legittimare restrizioni incompatibili con il diritto dell'Unione.

Fonte: Samuele Valente, Italia Oggi del 23 luglio 2026

➤ **Aumento Srl senza il 25%, notaio non responsabile**

Non è sanzionabile il notaio perché l'aumento di capitale della Srl è valido anche senza versamento immediato del 25% dei conferimenti in denaro. La sottoscrizione costituisce un atto consensuale, mentre il versamento non è un presupposto di validità della delibera ma soltanto un'obbligazione che deriva dal contratto: l'esigibilità è rimessa alla responsabilità degli amministratori. Non è responsabile sul piano disciplinare il notaio che ha redatto la delibera di aumento di capitale senza attestare l'avvenuto versamento: il professionista adempie il dovere di controllo di legalità dando atto nel verbale che il versamento avverrà a semplice richiesta dell'organo amministrativo. Così la Cassazione civile, seconda sezione, nella sentenza n. 23365 del 16/07/2026. Concorso di volontà. Boccato il ricorso del Consiglio notarile. Basta il consenso dei sottoscrittori a perfezionare l'aumento di capitale della srl: il mancato versamento immediato del 25% non incide sulla validità della delibera. E in ogni caso nella delibera si dà atto, sia pure implicitamente, della futura esigibilità del versamento. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società, d'altronde, si perfeziona con il concorso della volontà della società e dei soci, manifestata l'una attraverso la delibera dell'assemblea e l'altra con la sottoscrizione stessa. Nessuna omissione. Non è vero che soltanto l'effettivo pagamento soddisfa un interesse inderogabile dei terzi alla serietà della sottoscrizione o l'esigenza di fornire alla società i mezzi minimi per operare: il debito da conferimento può essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittore, dunque senza che affluisca liquidità nelle casse sociali. Il pagamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria a garanzia del credito della società, che conferma la serietà dell'impegno del sottoscrittore. Nessuna omissione, insomma, nell'atto del notaio laddove presuppone che l'importo è immediatamente esigibile, come stabilito dall'articolo 2481-bis Cc.

I migliori saluti

LF/al

La Segreteria